



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 44/19**  
Lussemburgo, 28 marzo 2019

Sentenza nella causa C-405/16 P  
Germania / Commissione

## **La Corte di giustizia annulla la decisione della Commissione secondo cui la legge tedesca sulle energie rinnovabili del 2012 (EEG 2012) comportava aiuti di Stato**

*La Commissione non ha provato che i vantaggi previsti dall'EEG 2012 implicassero risorse statali e costituissero, quindi, aiuti di Stato*

La Germania istituiva nel 2012, per mezzo della legge sulle energie rinnovabili (EEG 2012), un regime di sostegno a favore delle imprese produttrici di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili e gas d'estrazione (di seguito, «elettricità EEG»).

Tale legge garantiva<sup>1</sup> ai produttori stessi un prezzo superiore a quello di mercato. Ai fini del finanziamento di tale misura di sostegno, era prevista, a carico dei fornitori che approvvigionavano i clienti finali, una «sovrattassa EEG», che veniva ritrasferita, in pratica, sui questi ultimi<sup>2</sup>. Tuttavia, talune imprese, quali le imprese a forte consumo di energia elettrica del settore produttivo, potevano beneficiare dell'applicazione di un tetto alla sovrattassa (ritrasferita) al fine di tutelare la loro competitività a livello internazionale. La sovrattassa EEG doveva esser versata ai gestori delle reti di trasporto interregionale ad alta ed altissima tensione (GRT) obbligati a commercializzare l'elettricità EEG<sup>3</sup>.

Con decisione del 25 novembre 2014<sup>4</sup> la Commissione dichiarava che l'EEG 2012 comportava aiuti di Stato, pur approvandola in larga misura.

A parere della Commissione, sebbene il sostegno alle imprese produttrici di elettricità EEG costituisse un aiuto di Stato, la legge medesima era compatibile con il diritto dell'Unione. L'Istituzione qualificava parimenti come aiuto di Stato la riduzione della sovrattassa EEG per le imprese a forte consumo di energia elettrica. Ritenendo la maggior parte di tali riduzioni compatibile con il diritto dell'Unione, la Commissione ne disponeva il recupero solo per una parte limitata.

Contro tale decisione la Germania proponeva dinanzi al Tribunale dell'Unione europea un ricorso che il Tribunale respingeva con sentenza del 10 maggio 2016.<sup>5</sup>

La Germania impugnava quindi tale sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia.

<sup>1</sup> Tale legge ha trovato applicazione dal 1. gennaio 2012 al 31 luglio 2014. A decorrere dal 1. agosto 2014 è stata sostituita dall'EEG 2014, che la Commissione ha approvato con decisione del 23 luglio 2014 (v. il comunicato stampa della Commissione IP/14/867).

<sup>2</sup> Tale sovrattassa rappresentava un onere compreso tra il 20% ed il 25% dell'importo complessivo fatturato ad un consumatore finale medio.

<sup>3</sup> La sovrattassa EEG rappresenta, quindi, l'eventuale differenza tra il prezzo conseguito dai GRT sul mercato a pronti della Borsa dell'energia elettrica EEG da essi immessa nella propria rete e l'onere finanziario risultante dall'obbligo, loro imposto *ex lege*, di remunerare tale energia elettrica alle tariffe fissate per legge, differenza che i GRT possono legittimamente esigere dai fornitori che approvvigionano i clienti finali.

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015, L 250, pag. 122; si vedano anche il comunicato stampa della Commissione IP/14/2122).

<sup>5</sup> Sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 10 maggio 2016 nella causa Germania/Commissione ([T-47/15](#); vedasi anche il [Comunicato Stampa 49/16](#)).

**Con l'odierna sentenza, la Corte accoglie l'impugnazione ed annulla tanto la sentenza del Tribunale quanto la decisione della Commissione.**

**Secondo la Corte, erroneamente il Tribunale ha concluso che i fondi generati dalla sovrattassa EEG costituissero risorse statali.**

**Conseguentemente, manca un elemento necessario ai fini della qualificazione come «aiuti» dei vantaggi risultanti dai meccanismi istituiti dall'EEG 2012.<sup>6</sup>**

Da un lato, la sovrattassa EEG non può essere assimilata ad un tributo, considerato che l'EEG 2012 non obbliga i fornitori che approvvigionano i clienti finali a trasferire su questi le somme versate a titolo della sovrattassa stessa. Il fatto che, «in pratica», l'onere finanziario derivante dalla sovrattassa EEG venisse ritrasferito sui clienti finali non è sufficiente al riguardo.

Dall'altro, il Tribunale non ha dimostrato né che lo Stato avesse il potere di disporre dei fondi generati dalla sovrattassa EEG né tantomeno che esercitasse un controllo pubblico sui GRT incaricati della gestione dei fondi medesimi.

La Corte rileva, in particolare, che la circostanza che i fondi derivanti dalla sovrattassa EEG fossero destinati, in base alla disciplina dell'EEG, esclusivamente al finanziamento dei regimi di sostegno e di compensazione tende piuttosto a dimostrare l'assenza di un potere dispositivo dello Stato sui fondi stessi, vale a dire del potere di decidere una destinazione differente. Inoltre, gli elementi assunti dal Tribunale, se consentono effettivamente di concludere nel senso del controllo, da parte dei pubblici poteri, sulla corretta esecuzione dell'EEG 2012, non permettono, per contro, di affermare l'esistenza di un controllo pubblico sui fondi generati dalla sovrattassa EEG.

Per gli stessi motivi, la Corte rileva che la **Commissione non ha dimostrato che i vantaggi previsti dall'EEG 2012 comportassero risorse statali e costituissero, conseguentemente, aiuti di Stato.**

La Corte annulla, pertanto, non solo la sentenza del Tribunale, bensì parimenti la decisione della Commissione.

---

**IMPORTANTE:** Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106.*

---

<sup>6</sup> Ai fini della qualificazione di vantaggi come «aiuti», occorre che essi, da un lato, siano stati concessi direttamente o indirettamente per mezzo di risorse statali e, dall'altro, siano imputabili allo Stato.